

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, li 7 ottobre 2010

Circolare n. 18/2010

OGGETTO: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici - Introduzione di una ritenuta d'acconto del 10% - Ulteriori chiarimenti

PREMESSA

L'art. 25 del DL 31/5/2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010 (c.d. "manovra correttiva"), ha previsto l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Con la circolare n. 40 del 28/7/2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della disposizione.

SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LA RITENUTA

Sono obbligati ad operare la ritenuta in esame:

- le banche;
- le Poste Italiane S.p.A.

che ricevono i bonifici disposti per le spese di seguito elencate.

PAGAMENTI SUI QUALI SI APPLICA LA RITENUTA

Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010, la ritenuta in esame si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/97 n. 449 e successive modificazioni;



- riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell'art. 1 co. 344 - 349 della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

BASE IMPONIBILE

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA al fine di non alterare le caratteristiche di neutralità dell'imposta.

La misura dell'aliquota IVA afferente alle prestazioni di servizi ed alle cessioni di beni in esame può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico (10% - 20%).

Per esigenze di semplificazione e di economicità, la circolare ha stabilito che la ritenuta d'acconto del 10% sia applicata sull'importo del bonifico ridotto dell'IVA del 20% (forfettariamente considerata nella misura dell'aliquota più elevata).

CONCORSO DI ALTRE RITENUTE

In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (es. condomini che operano la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto o del 20% sui compensi dovuti a lavoratori autonomi).

In tale ipotesi, considerato il carattere speciale della normativa introdotta, al fine di evitare che il medesimo corrispettivo subisca più prelievi alla fonte, la circolare ha previsto che venga applicata la sola ritenuta del 10%.

Pertanto i sostituti d'imposta che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i suddetti interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno la ritenuta prevista dal D.P.R. n. 600/73, ma effettueranno i pagamenti per l'intero corrispettivo indicato in fattura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

La ritenuta del 10% in esame si applica:

- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari;
- con obbligo di rivalsa;
- all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.



DECORRENZA

La nuova ritenuta si applica a decorrere dall'1/7/2010, cioè in relazione ai bonifici bancari o postali disposti dai contribuenti a partire da tale data.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE

Le ritenute operate sono versate dalle banche e dalle Poste ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9/7/97 n. 241, vale a dire:

- con il modello F24;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Ai fini della compilazione del modello F24 per il versamento delle ritenute in esame, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010 n. 65 ha istituito il nuovo codice tributo "1039".

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE

Come disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010, le banche e le Poste devono certificare al beneficiario dei pagamenti l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.

Modalità

Per la certificazione delle ritenute in esame non viene previsto l'utilizzo di un particolare modello.

Termine

La certificazione in esame deve avvenire entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo.

Pertanto, entro il 28/2/2011 dovrà essere effettuata la certificazione delle ritenute operate nel secondo semestre 2010.

DICHIARAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE

Come disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010, le banche e le Poste devono altresì indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770):



-
- i dati relativi al beneficiario;
 - le somme accreditate;
 - le ritenute effettuate.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

Studio Associato Agosta